COMUNE DI MELITO DI PORTO SALVO

(Provincia di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO IDRICO

Approvato con Delibera Consiglio n° 69 del 27.07.2016

In vigore dal 21/8/2016

INDICE:

Art. 1	**Norme generali**
Art. 2	**Distribuzione dell'acqua**
Art. 3	**Uso e classificazione delle forniture**
Art. 4	**Priorità nella concessione delle utenze**
Art. 5	**Elementi costituenti gli impianti**
Art. 6	**Costruzione rete idrica**
Art. 7	**Proprietà delle tubazioni**
Art. 8	**Danni alle condotte e tubazioni in genere**
Art. 9	**Lavori sulle condotte private all'interno delle proprietà**
Art. 10	**Prescrizioni e divieti**
Art. 11	**Impianti di sollevamento**
Art. 12	**Serbatoi**
Art. 13	**Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza**
Art. 14	**Custodia degli impianti interni**
Art. 15	**Controlli e verifiche**
Art. 16	**Perdite danni e responsabilità**
Art. 17	**Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti**
Art. 18	**Contratti**
Art. 19	**Durata**
Art. 20	**Subentro**
Art. 21	**Voltura dell'utenza**
Art. 22	**Disdetta**
Art. 23	**Trasformazione d'uso della fornitura**
Art. 24	**Alienazione dell'immobile**
Art. 25	**Abbandono dell'immobile**
Art. 26	**Fallimento dell'utente**
Art. 27	**Decesso dell'utente**
Art. 28	**Risoluzione espressa del contratto e clause speciali**
Art. 29	**Recesso del contratto**
Art. 30	**Destinatario della fornitura**
Art. 31	**Richiesta di allacciamento**

Art. 32 **Istruttoria della richiesta di allacciamento**
Art. 33 **Deposito cauzionale**
Art. 34 **Lavori di allacciamento**
Art. 35 **Posizionamento del contatore e verbale di consegna**
Art. 36 **Allacciamento di edifici comprendenti più alloggi**
Art. 37 **Ampliamento della concessione**
Art. 38 **Allacciamenti di forniture su strade canalizzate o prive di rete**
Art. 39 **Punto di consegna**
Art. 40 **Portata garantita**
Art. 41 **Allacciamenti provvisori o temporanei**
Art. 42 **Bocche antincendio**
Art. 43 **Diniego della concessione**
Art. 44 **Apparecchi di misura**
Art. 45 **Spostamento contatori**
Art. 46 **Rimozione e sostituzione del contatore**
Art. 47 **Immobili e/o aree con più utenze**
Art. 48 **Custodia dei contatori**
Art. 49 **Verifica dei contatori**
Art. 50 **Guasti dei contatori**
Art. 51 **Lettura dei contatori**
Art. 52 **Calcolo dei consumi**
Art. 53 **Determinazione delle tariffe**
Art. 54 **Contenuto minimo della fattura - bolletta**
Art. 55 **Emissione fatture-bollette**
Art. 56 **Recapito fatturazioni**
Art. 57 **Pagamento fatture-bollette scadute**
Art. 58 **Conservazione degli attestati di versamento**
Art. 59 **Contestazione della fatturazione**
Art. 60 **Controlli in generale**
Art. 61 **Controllo qualità dell'acqua**
Art. 62 **Manomissione sigilli**
Art. 63 **Denuncia penale per manomissione**
Art. 64 **Procedura di distacco fornitura per morosità**
Art. 65 **Interruzione improvvisa o programma del servizio di erogazione**
Art. 66 **Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza**
Art. 67 **Cause di sospensione della fornitura**
Art. 68 **Centro segnalazione guasti**
Art. 69 **Contestazioni o reclami**
Art. 70 **Comportamento del personale**
Art. 71 **Violazioni al regolamento**
Art. 72 **Adeguamento dei contratti esistenti**
Art. 73 **Adeguamento delle forniture esistenti e sanzioni per l'inadempimento**
Art. 74 **Responsabilità gestionali**
Art. 75 **Obbligatorietà del Regolamento**
Art. 76 **Norme di diritto comune**
Art. 77 **Procedure di conciliazione**
Art. 78 **Entrate in vigore**

CAPO I – CONDIZIONI GENERALI

Art. 1– Norme generali

Il presente Regolamento disciplina le modalità seguite per la fornitura di acqua prioritariamente potabile a tutte le utenze allacciate sull'acquedotto comunale, indicando le norme tecniche per la realizzazione e la conduzione degli impianti nonché le procedure seguite per l'instaurazione del rapporto contrattuale che assicura parità di trattamento a tutti gli utenti.
Il servizio di somministrazione dell'acqua potabile è assunto dal Comune in economia.
Sono di competenza del Comune gestore del servizio, la manutenzione della rete di distribuzione pubblica, che comprende la pulizia, la verifica, il controllo e la disinfezione, di tutta la rete acquedottistica a partire dalle opere di presa – serbatoi – condotte di adduzione e distribuzione, sino ai pozzetti di derivazione ove sono alloggiati i misuratori di portata o comunque sino al contatore dell'utenza.

Art. 2 – Distribuzione dell'acqua

La distribuzione dell'acqua proveniente dall'acquedotto comunale può avere luogo per mezzo di:
a) forniture ad uso pubblico;
b) forniture ad uso privato.

Art. 3 - Uso e classificazione delle forniture

Il Comune assicura i bisogni generali della cittadinanza somministrando acqua prioritariamente per uso potabile, compatibilmente con le risorse idriche disponibili, riservandosi di fornire acque per altri usi con qualità diverse nel rispetto della disciplina vigente.
L'acqua somministrata non può essere utilizzata per immobili ed unità abitative diverse da quelle specificate nel contratto.
La somministrazione può essere concessa per i seguenti usi ai quali corrispondono profili tariffari differenziati:

A. <u>USO POTABILE</u>

1. **FORNITURE DOMESTICHE RESIDENZIALI**:
   riguarda l'erogazione di acqua per civili abitazioni e comunità, luoghi di culto, scuole, edifici destinati a servizi pubblici (municipio, caserme, impianti sportivi pubblici, etc.);
2. **FORNITURE DOMESTICHE NON RESIDENZIALI** –
   riguarda l'erogazione di acqua a civili abitazioni e comunità presso le quali non vi sia la residenza abituale;
3. **FORNITURE COMMERCIALI** –
   riguarda l'erogazione di acqua destinata alle attività commerciali degli esercizi pubblici (hotel, motel, alberghi, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, locande, agriturismo, bar, ecc. ed altre attività ove l'acqua è utilizzata, oltre che per i servizi igienici, per le attività di pulizia, preparazione e/o cottura dei cibi, ecc.);
4. **FORNITURE ZOOTECNICHE E AGRICOLE** –
   riguarda l'erogazione di acqua destinata alle attività di allevamento degli animali; o ad attività produttive che richiedono l'uso di acqua potabile ai fini del trattamento, conservazione, immissione sul mercato di prodotti e sostanze destinate al consumo umano (art. 2, comma 1, lettera b) DPR n. 236/88 e ss. mm. e ii.);
5. **FORNITURE PER VERDE CONDOMINIALE** –
   riguarda l'erogazione per il mantenimento delle zone a verde di cui al Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli

insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi.

7. **FORNITURE EDILI O ALTRE ATTIVITA' TEMPORANEE O OCCASIONALI**: riguarda l'erogazione dell'acqua fornita per esigenze occasionali oppure destinata ai cantieri per la realizzazione di opere private munite di regolari concessioni edilizie rilasciate dal Comune.
6. **FORNITURE PUBBLICHE** –

le cui utenze sono intestate al Comune e riguardano:

- impianti ed edifici destinati a soddisfare direttamente esigenze di pubblico interesse;
- le fontane per le quali l'utilizzo dell'acqua erogata è consentito esclusivamente per uso potabile ed igienico. Il prelievo complessivo con bottiglie, fiaschi e secchi comunque, non può essere superiore a litri 50 per volta. E' vietato qualsiasi uso diverso da quello potabile ed igienico nonché il prelievo con tubi di gomma o equivalenti. In casi eccezionali e per un periodo limitato potrà essere rilasciata, dall'autorità comunale competente, apposita autorizzazione in deroga;
- le vasche e le cisterne pubbliche per le quali è vietato farne uso per fini diversi da quello cui sono destinate. È fatto comunque divieto di servirsi di dette vasche per lavaggio o per balneazione. Chiunque contamini l'acqua delle fonti, dei pozzi, delle vasche sarà passibile di sanzioni economiche, fatta salva l'azione penale;
- bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali, nonché per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività;
  le bocche antincendio insistenti sul suolo pubblico per le quali chi manomette o fa uso arbitrario di tali prese sarà passibile di sanzioni economiche, fatta salva l'azione penale.

B. <u>USO NON POTABILE</u>

1. **FORNITURE ARTIGIANALI E INDUSTRIALI:**
   riguarda l'erogazione di acqua ad insediamenti in cui si svolgono processi di lavorazione industriali o attività produttiva diversa da quella prevista al precedente punto A. Le somministrazioni ad uso artigianale e industriale non potabile potranno essere concesse nei limiti delle disponibilità idriche e comunque ove siano presenti o vengano realizzati sistemi per il riutilizzo delle acque reflue o già usate.
2. **FORNITURE ANTINCENDIO:**
   riguarda l'erogazione di acqua ad insediamenti per l'uso antincendio. Tali concessioni vengono realizzate con le stesse norme tecniche ed amministrative, in quanto non contrastanti, previste per le
   concessioni di acqua per uso industriale.

E' espressamente vietata qualsiasi diversa utilizzazione dell'acqua concessa, pena la risoluzione del contratto, con diritto del Comune al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti subiti.

Art. 4 - Priorità nella concessione delle utenze

Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, la priorità è riservata alle utenze domestiche. Le irrigazioni delle colture potranno essere periodicamente limitate, pur se regolarmente contrattualizzate, con l'emanazione di ordinanze sindacali e/o determinazioni dirigenziali.

CAPO II GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Art. 5 – Elementi costituenti gli impianti

L'impianto è costituito dalle condotte prevalentemente interrate, adduttrici, distributrici, di derivazione, saracinesche, pozzetti, tubazioni di derivazione, dal contatore, dal limitatore di portata, dalla valvola di non ritorno e dal riduttore di pressione, come di seguito specificato:

a) ***condotta adduttrice*:**
   condotta di proprietà del Comune ricadente su suolo pubblico che serve per il vettoriamento della risorsa dalle fonti ai centri abitati e alle opere di accumulo;
b) ***condotta distributrice o di avvicinamento:***
   condotta che dalle opere di accumulo al servizio dei centri abitati consente il trasporto della risorsa all'interno dei centri abitati o delle zone servite e dalla quale si dipartono le tubazioni di derivazione;
c) ***pozzetti con apparecchiature idrauliche*:**
   manufatti attraverso i quali è possibile manovrare il deflusso dell'acqua;
d) ***tubazione di derivazione*:**
   tubazione che in corrispondenza di un pozzetto si diparte dalla condotta distributrice e raggiunge il contatore;
e) ***chiave di chiusura sblocco*:**
   chiave che potrà essere posizionata e piombata
   - in posizione tutto aperto, per consentire lo sblocco, in caso di regolarità contrattuale;
   - in posizione tutto chiuso, per chiudere lo sblocco, in caso di morosità e/o altri motivi di irregolarità contrattuale;
f) ***il contatore*:**
   strumento di misurazione dell'acqua erogata;
g) ***limitatore di portata*:**
   apparecchio che consente di limitare la portata della tubazione ragguagliandola alle caratteristiche del contatore;
h) ***valvola di non ritorno*:**
   consente il passaggio dell'acqua in unico senso impedendo che l'acqua possa ritornare nella tubazione di derivazione;
i) ***riduttore di pressione*:**
   riduce la pressione dell'acqua evitando danni al contatore e all'impianto interno.

Art. 6 – Costruzione rete idrica

Di norma, la rete di distribuzione, per la parte insistente sul suolo pubblico, viene costruita in economia, direttamente dal Comune, ovvero mediante appalto a ditta specializzata.

E' data facoltà agli interessati, di eseguire direttamente, ed a proprie spese, i lavori insistenti sul suolo pubblico ed aree private non servite dalla rete dell'acquedotto, alle seguenti condizioni:

a) che venga presentato apposito progetto esecutivo;
b) che i lavori vengano eseguiti da personale specializzato e sotto la diretta sorveglianza del Servizio Tecnico;
c) che i lavori vengano iniziati solo previa apposita autorizzazione del Servizio Tecnico;
d) che vengano assunte dal richiedente tutte le responsabilità che l'esecuzione dei lavori comporta, specialmente per quanto riguarda l'obbligo della segnaletica ai fini antinfortunistici, sia per l'esecuzione dei lavori veri e propri che per quanto riguarda la regolamentazione del traffico, nonché qualsivoglia responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro.

Ultimati i lavori sarà redatto, a cura del Servizio Tecnico, apposito verbale di conformità e gli impianti saranno muniti di sigillo a cura del Servizio Tecnico. Tutti gli impianti insistenti sul suolo pubblico, **comunque realizzati,** rientreranno nella piena proprietà e disponibilità del Comune.

Nelle zone non servite da rete idrica e per le quali l'Amministrazione Comunale non abbia in corso lavori di ampliamento, e comunque nelle strade non canalizzate, la somministrazione potrà avvenire a condizione che il richiedente corrisponda all'Amministrazione Comunale il corrispettivo fissato dalla stessa per la realizzazione del nuovo tronco di distribuzione oltre alle spese per la derivazione. Le nuove opere restano in gestione all'Amministrazione Comunale che potrà disporne per ulteriori allacciamenti ed estensioni.

Art. 7 - Proprietà delle tubazioni

Sono di proprietà del Comune la condotta adduttrice, distributrice e la tubazione di derivazione, se da esso realizzate e tutti gli altri manufatti installati a cura del Comune o da altra ditta specializzata appositamente incaricata dallo stesso.
Tutte le tubazioni di derivazione realizzate dai privati devono essere mantenute a cura di questi ultimi anche se ricadenti su suolo pubblico. Interventi eseguiti dal Comune saranno addebitati all'utente.

Art. 8 - Danni alle condotte e tubazioni in genere

Al fine di evitare danni alle tubazioni poste in sede stradale o su aree pubbliche, in caso di lavori o interventi nelle sedi stradali, gli utenti autorizzati ad eseguire detti lavori hanno l'obbligo di richiedere al Servizio Tecnico l'indicazione della posizione delle condutture stesse.
Qualora, per negligenza o colpa, o per altra causa addebitata a chi esegue lavori, in prossimità delle tubazioni, siano, comunque, causati danni alle stesse, l'Amministrazione Comunale ha diritto al rimborso delle spese di riparazione che potranno essere eseguite in proprio o anche dal privato autorizzato dal Comune, sotto stretta vigilanza del Servizio Tecnico, sono fatte salve le altre spese per le perdite di acqua o per eventuali risarcimenti danni.
In ogni caso è dovuto al Comune il risarcimento dei danni relativi alla mancata erogazione conseguente all'interruzione effettuata (danni che potranno essere richiesti anche da terzi), e alla dispersione di acqua; tutto maggiorato del 10% per spese generali.

CAPO III IMPIANTI INTERNI

Art. 9 - Lavori sulle condotte private all'interno delle proprietà

Salvo quanto previsto all'art. 11 ultimo capoverso, spetta al Comune autorizzare qualunque lavoro di costruzione, riparazione o manutenzione della condotta facente parte della rete di distribuzione privata, anche se l'intervento ricade per intero su proprietà privata. Le tubazioni della distribuzione privata che ricadano all'esterno degli stabili entro cortili o su aree scoperte, devono essere messe in opera alla profondità *di almeno: 80 cm se superficie carrabile, 40 cm se pedonale oppure allocate in cavidotto protetto*.
Le predette tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non subire danneggiamenti ed escursioni termiche eccessive: non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini.
Nessun tubo dell'impianto deve sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.
Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione ad evitare pericolo di infiltrazioni.
Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.

L'utente, nell'espletamento dei lavori, si impegna altresì ad osservare le seguenti disposizioni:

a) eseguire le opere a regola d'arte secondo le istruzioni impartite dal Comune; al termine dell'esecuzione dei lavori l'utente dovrà comunicare all'Ufficio Tecnico l'ultimazione degli stessi, richiedendo nel contempo la restituzione del deposito cauzionale versato;
b) arrecare minor danno possibile alle opere stradali e alla proprietà pubblica o a quella di terzi;
c) provvedere, ad opere ultimate, al perfetto ripristino della sede stradale. Tale operazione dovrà essere ripetuta per eventuali cedimenti del terreno che dovessero compromettere il livello stradale; qualora l'intervento di ripristino del suolo pubblico avvenga a cura del Comune l'utente è tenuto a corrispondere l'intero importo sostenuto dall'Amministrazione;
d) a garanzia della corretta esecuzione dei lavori da effettuare, deve essere costituito, contestualmente alla richiesta di esecuzione dei lavori, un deposito cauzionale a favore del Comune, stabilito in base alla lunghezza del percorso della rete distributiva privata; tale cauzione verrà restituita dopo l'avvenuto accertamento, da parte dell'Ufficio Tecnico, della perfetta esecuzione delle opere;
e) chiedere l'emanazione di un'ordinanza per l'eventuale chiusura di strade;
f) assumere ogni onere e responsabilità per danni che dovessero venire arrecati ad impianti di proprietà pubblica o privata;
g) rispettare le norme del codice della strada.

In particolare chi esegue lavori o deposita materiale sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve:

- disporre del materiale occorrente con le cautele idonee a garantire l'incolumità del pubblico transito;
- delimitare con opportune barriere, ben visibili, gli scavi e gli altri lavori intrapresi;
- collocare in caso di chiusura o deviazione del traffico la necessaria segnaletica verticale in prossimità degli incroci stradali e in corrispondenza del cantiere;
- mantenere costantemente efficienti durante la notte o in caso di scarsa visibilità, fanali a luce rossa o dispositivi a luce riflessa rossa, in modo che il cantiere risulti ben visibile.

Art. 10 – Prescrizioni e divieti

L'Amministrazione Comunale, pur non avendone l'obbligo, può verificare, in qualsiasi momento, gli impianti e gli apparecchi dell'utente.

L'utente è tenuto al controllo autonomo dei suoi impianti ed apparecchi al fine di prevenire o eliminare cause di dispersione o di inquinamento per danni palesi od occulti provocati dagli stessi.

Serbatoi di accumulo ed impianti di autoclave dovranno inoltre rispettare gli standard tecnici ed igienici comunicati dal Servizio Tecnico.

Gli impianti di autoclave dovranno essere provvisti di apposito recipiente di accumulo dotato di rubinetto di arrivo con chiusura a galleggiante per interrompere la continuità tra la rete di acquedotto e l'impianto di sollevamento, nonché di valvola di non ritorno.

L'impianto idrico interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, dopo il rubinetto di intercettazione posto a valle del misuratore, è eseguito a cura e spese del l'utente.

L'utente deve tenere un comportamento di collaborazione nell'intero procedimento di distribuzione dell'acqua, in particolare deve osservare i seguenti divieti:

1. è vietato a chiunque, all'infuori degli appositi incaricati del servizio, di inserirsi nelle operazioni e nel lavori da praticarsi alla rete di distribuzione stradale ed alle diramazioni fino al contatore. Tale proibizione comprende anche il divieto assoluto di manomettere o manovrare la valvola stradale posta dall'Amministrazione nel punto da cui si diparte la derivazione dell'utenza;
2. è vietato collegare direttamente le condutture di acqua potabile con apparecchi, pompe, tubazioni, recipienti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee;
3. è vietato impedire o rendere difficile la lettura dei misuratori;
4. è vietato utilizzare la risorsa per usi promiscui;
5. è vietato collegarsi alla rete di distribuzione idrica senza autorizzazione del Comune;
6. è vietato manomettere gli impianti e le attrezzature a corredo del misuratore;
7. è vietato il collegamento dei tubi dell'acqua per uso umano con apparecchi a cacciata per wc senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante privi di tubi silenziatori; l'idraulica del sistema deve comunque assicurare il non ritorno dell'acqua erogata nella tubazione adduttrice;
8. è vietato creare sulle rispettive diramazioni, tanto nell'interno degli edifici quanto all'esterno, prese d'acqua a favore di terzi non compresi nel contratto di fornitura;
9. è vietato cedere o destinare l'acqua ad uso di immobili non compresi nel contratto di fornitura;
10. è vietato manomettere la condotta fino al contatore compreso;
11. è proibito di adoperare l'acqua per usi diversi da quelli dichiarati nel contratto di fornitura;
12. è proibito rimuovere o manomettere i sigilli apposti agli strumenti di misura o manomettere il contatore stesso, la rete idrica e quant'altro;
13. è proibito prelevare acqua da diramazioni celate o nascoste prive di concessione e/o contatore e non denunciate al Comune. In tal caso il Comune procederà all'applicazione del massimo della sanzione amministrativa, fatta salva la denuncia penale per furto;
14. qualora l'utente prelevi acqua anche da fonti alternative è vietata qualsiasi connessione tra gli impianti interni diversamente alimentati, in modo da escludere ogni possibile contaminazione dell'acqua fornita dall'Amministrazione Comunale;
15. è vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle derivazioni;
16. è vietata la installazione sugli impianti, anche interni, successivi al misuratore idrico, di vasche di accumulo o serbatoi per l'acqua erogata di capacità superiore ad 1,00 mc. per ogni utenza. La capacità delle vasche di accumulo o serbatoi per l'acqua, per ogni utenza, puo' essere aumentata di mc. 0.25 per ogni componente del nucleo familiare oltre il terzo;
17. fermo restando la responsabilità dell'utente della conservazione della qualità e della salubrità della risorsa idrica, è vietato collegare alla rete idrica interna pozzi, serbatoi, altre fonti di approvvigionamento senza che il contatore sia fornito di valvola unidirezionale;
18. è vietato prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento stradali, dei giardini pubblici, dei cimiteri etc., nonché dalle bocche per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività;
19. è vietato prelevare acqua dalle bocche antincendio pubbliche se non per spegnimento d'incendio, salvo per lavori/manutenzioni realizzati per il Comune previa comunicazione all'Ufficio Tecnico, che in relazione alla fattispecie ed alla effettiva esigenza, provvederà al fine del conteggio dell'acqua utilizzata,

all'installazione di un misuratore provvisorio (quest'ultimo a carico del richiedente) ed alla stipula del relativo contratto;

20. è vietato realizzare qualsiasi tipo di allacciamento alla rete idrica, o qualsiasi modifica alle canalizzazioni esistenti senza l'autorizzazione del Servizio Tecnico.

Chiunque non osserva le disposizioni previste nel presente articolo è punito con le penali applicate dal Comune e fatta salva il risarcimento del danno e l' azione penale.

Art. 11 - Impianti di sollevamento

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta *o di valvola di "non ritorno"* in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.
È assolutamente vietato l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.
Le installazioni, con allegati eventuali schemi tecnici degli impianti, devono essere preventivamente segnalati al servizio Tecnico del Comune, il quale potrà effettuare i controlli e le verifiche di cui al successivo art.15.

Art. 12 - Serbatoi

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità dì ritorno dell'acqua per sifonamento.
Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.
Per l'installazione dei serbatoi dovrà essere presentata richiesta scritta con la descrizione delle caratteristiche dell'impianto.
I serbatoi di nuova installazione dovranno essere proporzionali al numero delle utenze e non potrà comunque contenere una quantità di acqua superiore a litri 1000 ad utenza aumentata di litri 250 per ogni componente del nucleo familiare oltre il terzo.

Art. 13 - Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza

L'utente che, per qualsiasi motivo, intendesse chiudere temporaneamente la condotta dovrà presentare richiesta all'Amministrazione. Uguale procedura dovrà essere osservata per la successiva riapertura. Sono a suo carico le spese e i diritti relativi.

Per il tempo che la condotta rimarrà chiusa, l'utente sarà tenuto al pagamento della quota fissa prevista dalla tariffa ovvero di quel maggior consumo che dovesse segnare il contatore.

Art. 14 - Custodia degli impianti interni

La custodia dell'impianto nella sua complessiva configurazione è a carico dell'utente il quale ha l'obbligo di comunicare al Comune guasti, perdite o disfunzioni che interessano qualunque punto dell'impianto.
A tale scopo l'utente è considerato comodatario dell'impianto ai sensi dell'art. 1803 del c.c..
L'utente deve pertanto provvedere affinché siano preservati da manomissioni o danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto, soprattutto la tubazione di derivazione nel tratto che insiste nella sua proprietà.
Eventuali danni involontari, anche all'interno di proprietà private, vanno immediatamente denunciati per iscritto al Comune per la constatazione e ripristino delle condizioni preesistenti. Tutte le spese di ripristino, compreso diritti e oneri vari sono a carico dell' utente o di chi ha provocato il danno.

In caso di manomissione ai sigilli del misuratore idrico o allo stesso misuratore, oltre alla comminazione della sanzione sarà immediatamente sospesa la fornitura di acqua, salvo il diritto di ogni altra azione di legge.

Art. 15 - Controlli e verifiche

Gli impianti interni privati sono eseguiti a cura e spese dell'utente, che ne ha piena responsabilità. Per la loro esecuzione gli utenti si affidano ad installatori di fiducia, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio o che dimostrino competenza, capacità tecnica e che assumano le responsabilità derivanti da eventuali danni a persone o cose conseguenti a deficienze degli impianti eseguiti.
Il Comune può effettuare, in qualsiasi momento controlli e verifiche degli impianti interni sul piano tecnico ed igienico prima che siano posti in esercizio, fornendo, ove lo ritenga opportuno, eventuali ulteriori prescrizioni tecniche.
In caso di modifica all'impianto interno già funzionante, anche per l'installazione di un autoclave, l'utente è obbligato ad informare preventivamente, per iscritto, il Servizio Tecnico del Comune.
Qualora detti impianti interni non fossero ritenuti idonei il Comune, in qualsiasi momento, potrà stabilire le necessarie modifiche da apportare per il buon funzionamento del servizio o provvedere, se del caso, alla sospensione della somministrazione per il tempo necessario al relativo adeguamento, da realizzarsi a cura e spese dell'utente.

Art. 16 - Perdite danni e responsabilità

Ogni utente risponde della costruzione e manutenzione degli impianti interni e/o delle tubazioni di derivazioni realizzati da privati che devono essere mantenute dagli stessi anche se ricadenti su suolo pubblico.
Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite registrate sulle condotte a valle del contatore o di impianti di derivazione di proprietà dell'utente, a qualsiasi causa dovuti; il Comune non è in alcun modo responsabile dei danni diretti e indiretti che possano derivare a chiunque in conseguenza di perdite di acqua o per guasti a causa del cattivo funzionamento o manutenzione degli impianti interni.
L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al Servizio Tecnico del Comune ogni eventuale anomalia e/o le dispersioni che si verificasse in corrispondenza o dopo del contatore.
Nel caso il Comune dovesse essere condannato a risarcire danni a terzi, ha facoltà di regresso nei confronti di chiunque vi abbia dato causa.
Nel caso fosse il Comune a riscontrare perdite su proprietà privata segnalerà all'utente l'inconveniente indicando al massimo in 24 (ventiquattro) ore il tempo entro il quale deve effettuare l'intervento di riparazione; trascorso senza esito il termine oppure su espressa richiesta scritta dell'utente, il Comune provvederà d'ufficio all'esecuzione dei lavori di ripristino addebitando le relative spese allo stesso utente.
L'utente deve provvedere affinché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti i materiali costituenti la rete di distribuzione privata ed è quindi responsabile dei danni provocati che dovrà risarcire.
L'utente dovrà osservare tutte le norme prescritte dalle autorità competenti e tutte le eventuali disposizioni, anche non indicate nel presente Regolamento, che il Comune riterrà di stabilire a garanzia e nell'interesse della sicurezza e salute pubblica.
L'utente è quindi responsabile dei danni ed è tenuto a rimborsare al Servizio Tecnico le spese sostenute per le riparazioni e per l'eventuale sostituzione della condotta di derivazione nonché per i costi di manodopera.

Art. 17 – Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti

Le operazioni di manutenzione, verifica, riparazione e interventi vari se eseguite sulla condotta adduttrice e distributrice sono di competenza esclusiva del Servizio Tecnico del Comune.
Le stesse operazioni, compresi gli scavi e i ripristini, a regola d'arte, che interessano la sede stradale, la pavimentazione, le aree e spazi pubblici, sia per il primo impianto che per le successive riparazioni della tubazione di derivazione fino al contatore, eseguite o meno sulla parte di impianto di proprietà privata, sono di competenza dell'utente, che deve essere espressamente autorizzato dal Comune.
Eventuali danni provocati alla proprietà comunale o a terzi derivanti da vizi o dalla non regolare esecuzione dei lavori di realizzazione della rete privata e/o delle tubazioni di derivazione realizzati da privati che devono essere mantenute dagli stessi anche se ricadenti su suolo pubblico, dovranno essere risarciti dall'utente, fermo restando che le parti danneggiate e manomesse dovranno essere ripristinate a regola d'arte, a cura e spese dell'utente medesimo.
Non è consentito all'utente modificare alcuna parte dell'impianto esterno senza la preventiva autorizzazione comunale.
E' facoltà del Servizio Tecnico per le condotte idriche realizzate in strade od aree di proprietà privata, per le quali la sorveglianza e la manutenzione delle stesse è onere dei proprietari, installare un misuratore unico per il monitoraggio di detta condotta idrica, posto nel punto di diramazione dalla condotta pubblica, onde consentire una pronta rilevazione di eventuali incongruenze con il totale dei consumi fatturati ai singoli Utenti, dovute ad eventuali fughe idriche. Differenze di consumi, se registrate, saranno calcolate ed addebitate in parti uguali a tutti gli Utenti allacciati a detta condotta.

CAPO IV CONTRATTI

Art. 18 - Contratti

In caso di nuovo allaccio, il diritto alla somministrazione è subordinato al versamento, da parte del richiedente, dell'importo dei costi e diritti fissi delle spese di allacciamento e delle competenze accessorie (quali cauzione, oneri di istruttoria, etc.) e alla sottoscrizione del contratto che impegna il Comune alla fornitura.
Ad ogni fornitura, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione.
Il contratto deve fare riferimento al presente Regolamento di cui l'utente conferma di avere piena conoscenza.
I contratti potranno essere stipulati:
a) per le nuove utenze: solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di allaccio ed effettuato il pagamento delle spese di allacciamento;
b) per le utenze interessate ai subentri, volture, etc.: in qualsiasi momento purchè in regola con i pagamenti dei costi fissi del servizi, diritti, penali, cauzioni, etc. e si intenderanno automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze. In caso di richiesta di trasformazione d'uso della concessione, il richiedente è tenuto a sottoscrivere un nuovo contratto risolvendo quello in essere.
Sul contratto debitamente sottoscritto devono essere apposte le marche da bollo fornite dall'utente, così come restano a carico dello stesso le spese di registrazione del contratto, in caso d'uso.
Il contratto deve essere redatto in triplice esemplare, di cui una copia viene trattenuta da ciascuna delle parti contraenti ed una copia sarà rimessa, a cura del Comune, all'Agenzia delle Entrate, ai sensi della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e ss. mm. e ii..

Qualora l'utente dovesse richiederne ulteriore copia dovrà effettuare un versamento all'Ente pari al rimborso delle spese di produzione dei documenti.
Nel contratto devono essere indicati, tra l'altro:

a) i dati anagrafici, il codice fiscale e/o la partita I.V.A. del sottoscrittore titolare del contratto. Se la fornitura riguarda un condominio, il contratto deve essere firmato dai condomini, ovvero dall'Amministratore idoneamente delegato;
b) i dati anagrafici, il codice fiscale e/o la partita I.V.A. del proprietario dell'immobile se diverso dal titolare del contratto;
c) i dati catastali dell'immobile;
d) la località ove sarà impiantato lo sbocco;
e) ogni altra indicazione ritenuta necessaria.

L'importo della cauzione contrattuale, determinata in misura forfettaria, verrà trattenuta dall'Ente a parziale ristoro dell'eventuale morosità non sanata e/o mancata formalizzazione della chiusura dell'utenza. Tale cauzione sarà restituita, senza interessi, all'atto della definitiva chiusura del contratto.

Art. 19 - Durata

I contratti di fornitura hanno una durata massima fino ad 1 anno, generalmente dalla data di stipula fino al 31 dicembre dello stesso anno e si intenderanno tacitamente prorogati di anno in anno, salvo disdetta.
L'utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti al contatore i sigilli di blocco.

Art. 20 – Subentro

Il subentro può avvenire a causa del trasferimento, per qualsiasi motivo, di domicilio fiscale o di cambio di residenza dell'utente che dovrà comunicarlo immediatamente al Comune perché possa regolare i suoi rapporti.
Il titolare del contratto dovrà dare comunicazione del subentro indicando le generalità del subentrante nei modi previsti per il recesso dal contratto; in mancanza di detta comunicazione, unico responsabile nei confronti del Comune e dei terzi rimane il titolare del contratto originario.
La richiesta di subentro, anche in assenza della comunicazione dell'originario titolare, potrà essere presentata direttamente da parte del nuovo utente che dimostri la disponibilità del bene da servire, in tal caso il Comune provvede alla stipula del nuovo contratto, previo sopralluogo e lettura del misuratore.
L'utente subentrante per avere diritto alla somministrazione dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto, al versamento delle relative spese accessorie (spese di registrazione del contratto in caso d'uso, imposta sul bollo, etc.) e di quelle eventuali per la riapertura della presa stradale, al fine del ripristino, da parte del Comune, del servizio.
In caso di locazione di un immobile il proprietario che non intenda intestare la concessione all'inquilino e, quindi, ne intenda conservare l'utenza, sarà personalmente obbligato in solido e, in caso di morosità dell'inquilino, è tenuto al pagamento del canone per il consumo dell'acqua risultante dal contatore e dalle quote fisse d'impianto previste dal contratto.
In caso di mancato pagamento entro il termine di scadenza della rata l'Ufficio Tributi inviterà il concessionario (che ha sottoscritto il contratto) e l'eventuale obbligato in solido a regolarizzare la posizione.
In caso di revoca della concessione, l'allaccio dell'acqua potrà essere concesso all'utente debitore, anche se richiesto per un diverso immobile, solo dopo la regolarizzazione della precedente situazione debitoria e dietro nuovo pagamento del diritto di allaccio.

Il Comune provvederà all'invio di ogni comunicazione, comprese le fatture, al domicilio fiscale del nuovo utente ovvero al recapito indicato espressamente in contratto se diverso da quello della residenza.
Resta l'obbligo per l'utente di informare il Comune formalmente di ogni variazione relativa al recapito delle fatturazioni-bollette o altre comunicazioni.
Il subentro ha luogo anche per decesso del titolare del contratto e l'erede abbia manifestato la volontà di subentrare nell'erogazione sottoscrivendo un nuovo contratto.
Infine, il Comune comunica all'originario titolare la cessazione del contratto e l'intervenuta sottoscrizione del nuovo contratto con addebito dei consumi rilevati in occasione di apposito sopralluogo, delle relative spese e di una penale per l'eventuale mancata comunicazione del subentro.

Art. 21 - Voltura dell'utenza

Fermo restando quanto specificato nell'articolo precedente che ha validità anche per la voltura, per la parte non modificata dal presente articolo, si ha voltura dell'utenza idrica quando l'intestatario dell'utenza rescinde il contratto e ad esso subentra, in continuità di erogazione un nuovo soggetto.
Anche in caso di morte del titolare del contratto, gli eredi o chi tra gli eredi ha interesse promuove la voltura del contratto.
I nuovi titolari dell'utenza sono tenuti alla stipulazione del contratto di voltura e al pagamento dei bolli, deposito cauzionale diritto fisso e quant'altro dovuto.
La voltura dell'utenza idrica decorre dalla data dell'ultima lettura del contatore effettuata per tale motivazione e risultante da apposito verbale.
Non è consentita la cessione del contratto di fornitura.

Art. 22 - Disdetta

Gli utenti che non intendono rinnovare il contratto per la fornitura dell'acqua hanno l'onere di revocarlo presentando disdetta al Comune che provvederà, immediatamente e comunque entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla richiesta, alla sigillatura e rilevazione della lettura del contatore per accertarne il consumo da fatturare, salvo conguaglio con quanto già pagato anche a titolo di anticipo fornitura.
L'apposizione dei sigilli deve risultare da apposito verbale in cui sono rilevabili le letture del contatore.

Art. 23 - Trasformazione d'uso della fornitura

In caso di richiesta di trasformazione d'uso della somministrazione il richiedente è tenuto a sottoscrivere un nuovo contratto. Restano a carico del richiedente le spese accessorie.
Il Comune , contestualmente al perfezionamento del nuovo contratto, procederà alla risoluzione di quello in essere, addebitando con l'emissione della prima fattura i consumi riferiti al precedente contratto e comunque ogni altra somma dovuta per i servizi erogati.
In caso di ristrutturazione o ricostruzione del fabbricato adibito a civile abitazione, che determini l'impossibilità d'uso dell'immobile, la concessione dell'acqua per uso potabile sarà d'ufficio in caso non venisse richiesto dall'utente, per il periodo compreso tra l'inizio e la fine dei lavori, trasformata in uso fornitura edile con applicazione della relativa tariffa. In tal caso sarà effettuata, a cura dell'incaricato comunale, apposita lettura del contatore verbalizzandola.
Della circostanza il Servizio Tecnico darà comunicazione per gli adempimenti di competenza all'ufficio preposto alla bollettazione e riscossione dei consumi idrici.

Art. 24 - Alienazione dell'immobile

L'alienazione dell'immobile non comporta l'automatico trasferimento del contratto di somministrazione al compratore, seguendo tutte le modalità innanzi descritte per la voltura ed il subentro.
L'alienante, titolare del contratto di utenza può avvalersi dell'istituto della disdetta per interrompere il rapporto contrattuale ed in tal caso si dimostra l'avvenuta alienazione attraverso la produzione dell'atto di vendita.
L'alienante può anche avvalersi della voltura contrattuale ove il subentrante si impegni a subentrare nell'utenza attraverso la sottoscrizione del contratto di fornitura.
In tale eventualità si applicano le norme dell'art. 21 previste per la voltura dell'utenza.

Art. 25 - Abbandono dell'immobile

In caso in cui l'utente abbandoni l'immobile, senza rescissione del contratto di fornitura e si rendesse irreperibile, il Comune provvederà al blocco o rimozione del contatore.
In tal caso un nuovo contratto e riallacciamento del contatore, intestato all'utente moroso di una precedente fornitura, non potrà avvenire prima di aver adempiuto al pagamento dei consumi precedenti e rimborso spese sostenute dall'Ente.

Art. 26 - Fallimento dell' utente

In caso di fallimento dell'utente, la somministrazione rimane sospesa comunque il Comune ne venga a conoscenza.
Il Curatore, con l'autorizzazione del Giudice Delegato, potrà dichiarare di proseguire nel contratto in luogo del fallito assumendone tutti gli oneri relativi, ovvero di risolvere il medesimo.

Art. 27 - Decesso dell'utente

In caso di morte del titolare del contratto di somministrazione, gli eredi o gli aventi causa rimangono responsabili verso il Comune di tutte le somme dovute dall'utente deceduto. Entro 60 giorni dall'avvenuto decesso gli eredi sono tenuti ad avvisare formalmente il Comune per l'effettuazione delle conseguenti operazioni di disdetta o eventuale voltura mediante la stipula di un nuovo contratto, ovvero in caso contrario il Comune provvederà alla sospensione della somministrazione.
In caso di decesso intervenuto anteriormente all'approvazione del presente Regolamento, la sospensione avverrà previa diffida agli eredi.
Gli eredi possono manifestare anche la volontà di subentrare nell'erogazione sottoscrivendo un nuovo contratto.

Art. 28 – Risoluzione espressa del contratto e clausole speciali

Il Comune dichiara, con preavviso di 30 giorni all'utente o agli aventi causa, la risoluzione di diritto del contratto di somministrazione, senza ricorso all'Autorità Giudiziaria per:

a) disdetta;
b) dichiarazione di inabitabilità o inagibilità dell'immobile da parte delle autorità competenti;
c) distruzione o demolizione dell'immobile;
d) morosità dell'utente;
e) irreperibilità dell'utente;
f) decesso dell'utente;
g) accertata manomissione di sigilli e apparecchi di misurazione;
h) uso diverso della somministrazione da quello stabilito in contratto;
i) sospensione dell'erogazione dell'acqua da oltre 30 giorni per cessazione d'esercizio, d'industria, etc;

j) sub-fornitura del servizio;
k) cessione a terzi della fornitura;
l) altre motivazioni.

Le concessioni si intendono risolte, altresì, nei seguenti casi:

a) cessazione di attività o di servizio derivante da fallimento dell'utente, dalla data di comunicazione da parte del curatore fallimentare;

b) impossibilità ed ostacoli al rilevamento dei consumi o di accesso al contatore;

La concessione si intende risolta senza intervento di alcun atto formale da parte dell'Amministrazione Comunale quando, dopo tre mesi dalla sospesa erogazione dell'acqua per morosità dell'utente, non sia intervenuta regolarizzazione del credito dell'Amministrazione e in tutti gli altri casi previsti dal presente Regolamento.

Restano salvi i diritti del Comune, in ognuno di tali casi, per la riscossione degli eventuali suoi crediti maturati.

Nei casi di risoluzione del contratto l'utente è tenuto al pagamento delle fatture rimaste insolute, interamente o parzialmente, oltre agli interessi di legge e alle spese per chiusura presa stradale e rimozione contatore e, comunque, di ogni altra somma dovuta, anche per erogazioni avvenute senza stipula di apposito contratto, determinate, ove non sia possibile rilevare i consumi, sulla base di calcoli statistici.

Nei casi di frode o di abusi l'Amministrazione Comunale, salvo le azioni giudiziarie verso l'utente colpevole, interromperà, senza preavviso alcuno, la somministrazione dell'acqua e l'eventuale contratto sottoscritto sarà risolto di diritto automaticamente senza alcun ulteriore adempimento.

La risoluzione del contratto comporta che il nuovo contratto di fornitura deve essere considerato nuovo allacciamento.

Art. 29 - Recesso dal contratto

L'utente che intende recedere dal contratto di somministrazione a tempo indeterminato o da quello di somministrazione provvisoria prima della sua scadenza, deve darne comunicazione scritta al Comune.

Il Comune entro i trenta giorni successivi, previo preavviso all'utente, provvederà al rilievo dell'ultimo consumo ed alla rimozione del misuratore.

L'utente è tenuto, comunque, al pagamento della fattura di fine rapporto oltre alle spese per la rimozione del misuratore e per la chiusura della presa stradale.

Il recesso del contratto, in forma scritta, è necessario anche quando il titolare del contratto perda l'uso dell'immobile per disposizione dell'Autorità, ovvero per alienazione o altra causa; in questi casi, il titolare risponde dei consumi effettuati da terzi fino alla voltura del contratto o altra disdetta.

Qualora l'utente impedisse l'accesso degli incaricati del Comune, per le necessarie operazioni di chiusura o di rimozione del contatore, il Comune avrà il diritto di esperire l'azione giudiziaria in sede civile e/o penale.

Qualora l'utente impedisse l'accesso degli incaricati del Comune, per le necessarie operazioni di chiusura o di rimozione del contatore, il Comune avrà il diritto di esperire l'azione giudiziaria in sede civile e/o penale.

CAPO V ALLACCIAMENTI

Art. 30 - Destinatari della fornitura

La fornitura dell'acqua avverrà per singolo utente, per singola unità immobiliare catastalmente individuata e per singolo uso e verrà trattata con singoli contratti; non sono consentite somministrazioni plurime o promiscue per più di una utenza.

La fornitura verrà effettuata al proprietario o proprietario usufruttuario, costruttore, promittente l'acquisto, amministratore, conduttore o inquilino, locatore, comodatario,

appaltatore, o ad altri titolari di un diritto reale di godimento o a chi ne dichiari la semplice disponibilità e sia in grado di documentarla.
L'utente è obbligato a tenere separate le utenze domestiche da quelle per negozi, uffici o altre attività non propriamente domestiche.
Nel caso di fabbricati e locali in multiproprietà, condomini, centri commerciali integrati etc., serviti da un'unica concessione e dotati di un unico contatore, i proprietari, amministratori, gestori etc., devono immediatamente modificare l'impianto di distribuzione idrica in modo che presso ogni utenza possa essere installato un contatore.
In difetto dei suddetti interventi, se nella stessa unità immobiliare insistono utenze appartenenti a categorie eterogenee (es. attività commerciali e domestiche) i consumi verranno fatturati con l'applicazione della tariffazione più elevata.

Art. 31 - Richiesta di allacciamento

Per ottenere l'allacciamento alla rete idrica comunale gli interessati dovranno produrre apposita richiesta, debitamente sottoscritta, utilizzando gli schemi ed i formati della modulistica messi a disposizione dal Comune, che stabilisce le somme relative alle tariffe, ai diritti di contratto, ai sopralluogo di fattibilità tecnica, alle attività amministrative e informatiche, ai costi e diritti fissi, alle spese di procedura, ai depositi cauzionali, alle penali, etc., che a seconda dei casi potranno essere inseriti anche nelle fatture-bollette.
In caso di domande per allacciamento di edifici allo stato progettuale si dovrà allegare una situazione di mappa catastale ed una pianta del fabbricato da costruire. L'allacciamento definitivo potrà avvenire, però, solo se e quando l'interessato produrrà il certificato di agibilità di una nuova costruzione.
La richiesta di allacciamento deve specificare:

a) i dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo, luogo di residenza, codice fiscale o partita I.V.A.);
b) l'ubicazione dell'immobile o del terreno da servire con specifica indicazione dell'indirizzo preciso, piano, scala, interno;
c) il titolo di proprietà o disponibilità dell'immobile sulla base del quale viene richiesta la concessione.
d) i dati catastali dell'immobile con indicazione della sezione, del foglio, della particella e del subalterno nonché della superficie;
e) l'uso cui l'acqua viene destinata;
f) il recapito per comunicazioni e per il successivo inoltro della fattura o bolletta;
g) di aver preso esatta cognizione del presente Regolamento e di essere pienamente edotto sul suo contenuto e di accettare tutte le condizioni, prescrizioni e disposizioni in esso previste;
h) l'indicazione del rispetto delle disposizioni di cui alla legge 28.02.1985, n. 47 e ss. mm. e ii., in materia di attività edilizia;
i) gli estremi del permesso a costruire o per le opere abusive gli estremi del permesso a costruire in sanatoria;
j) il numero delle unità abitative e delle unità ad uso diverso che costituiscono l'immobile;
k) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali;
l) il numero delle presenze medie stabili per le strutture pubbliche o di uso pubblico nonché commerciali (ad es. scuole, ospedali, caserme, alberghi etc.);
m) le eventuali ulteriori fonti idriche di approvvigionamento;

Alla domanda devono essere allegate:

1) il titolo comprovante il diritto del richiedente a presentare la istanza;
2) una planimetria in scala opportuna da cui risulti, tra l'altro, l'ubicazione dell'utenza, il percorso e la lunghezza del tracciato del nuovo impianto, la posizione contatore;

3) documentazione fotografica dei luoghi ove si dovrà realizzare l'intervento;
4) il nulla osta o consenso rilasciato dalla proprietà dell'immobile se diverso dal richiedente, all'esecuzione delle opere necessarie all'installazione degli impianti;
5) il permesso a costruire. Per gli immobili realizzati in assenza di permesso a costruire, occorre presentare unitamente alla domanda, copia del titolo di proprietà dell'area e copia della domanda del permesso a costruire in sanatoria corredata della prova dell'avvenuto pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero;
6) la dichiarazione sottoscritta dal richiedente di allaccio alla pubblica fornitura per lo smaltimento delle acque reflue in conformità al D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm. e ii.
7) l'eventuale nulla osta o altri consensi formali del proprietario del terreno per servitù di acquedotto, qualora si dovessero porre e mantenere tubazioni su terreni di terzi.
8) la dichiarazione sottoscritta dal richiedente di allaccio alla pubblica fornitura per lo smaltimento delle acque reflue in conformità al D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm. e ii.
9) l'eventuale nulla osta o altri consensi formali del proprietario del terreno per servitù di acquedotto, qualora si dovessero porre e mantenere tubazioni su terreni di terzi.

In caso di fabbricati in cui esistono già utenze la documentazione di cui ai sub. punti da 1 a 7, o parte di essa sarà prodotta se espressamente richiesta dal Servizio Tecnico.
L'ufficio preposto, in casi particolari quando lo ritiene opportuno, potrà chiedere, oltre a quanto innanzi indicato, ulteriore documentazione o chiarimenti per una esatta valutazione della domanda di concessione in relazione a quanto previsto nel presente Regolamento.
Il recapito di cui alla lettera "f" vale ad ogni effetto come domicilio eletto nei rapporti con il Comune fino a quando l'utente non comunichi per iscritto la variazione.

Art. 32 – Istruttoria della richiesta di allacciamento

All'atto della richiesta di primo allacciamento al servizio idrico, il Servizio Tecnico effettua un sopralluogo teso a verificare la fattibilità dell'allacciamento e comunica all'utente i lavori da eseguire tramite ditta specializzata, che sono di stretta ed esclusiva competenza dell'utente, ferma la responsabilità dell'utente e dei tecnici e delle maestranze dallo stesso incaricate, per quanto attiene l'esecuzione a regola d'arte dei lavori di propria competenza ed il rispetto delle norme di sicurezza nell'esecuzione.
La comunicazione circa l'accoglimento o meno della richiesta di allacciamento alla rete idrica comunale deve avvenire entro 30 gg. dalla sua ricezione.
Il Comune potrà respingere la richiesta di somministrazione nel caso in cui si riscontrino difformità rispetto a quanto dichiarato, a seguito di sopralluogo tecnico del Servizio Tecnico.
In caso di diniego non si darà luogo alla restituzione delle somme già versate per spese varie prima della firma del contratto.
Accolta la richiesta di allacciamento dell'utenza alla rete idrica comunale, prima della firma del contratto e comunque entro 10 giorni dalla comunicazione del Comune, il richiedente dovrà procedere al pagamento ed esibire le ricevute di versamento delle spese di allacciamento al servizio idrico omnicomprensive delle spese di sopralluogo, dell'anticipo di fornitura, degli oneri di istruttoria, di imposte, diritti e cauzioni, etc. oltre che delle spese vive per eseguire i lavori e la fornitura di apparecchiature idrauliche, se non acquistate dall'utente, maggiorate di una quota per spese generali come da apposito tariffario approvato.

In caso di preesistente allaccio, per precedente concessione idrica rescissa o disdettata, il richiedente deve corrispondere al Comune tutte le spese per la riattivazione dell'impianto fino al contatore.
Eventuali modifiche delle somme da versare a titolo di cauzione, diritti fissi, depositi cauzionali, penali, etc., potranno essere stabilite dal Comune, in funzione delle variazioni economiche che, tempo per tempo, dovessero renderle necessarie.
Le somme relative ai costi, ai diritti fissi, ai depositi cauzionali, alle penali, etc. possono essere inserite nelle bollette-fatture.

Art. 33 - Deposito cauzionale

All'atto della stipula di nuovi contratti di somministrazione ovvero allorquando venga variata la titolarità del contratto per voltura o successione o ancora allorquando venga modificata la tipologia tariffaria connessa alla classificazione della risorsa, l'utente preventivamente è tenuto a versare al Comune, una somma per la costituzione di un deposito a garanzia dei pagamenti rispetto ai prelievi idrici eventualmente anticipatamente effettuati. Infatti, se il nuovo deposito sarà maggiore, in termini economici, rispetto a quello eventualmente già costituito, la differenza potrà essere trattenuta nella prima fattura-bolletta utile.
Il deposito verrà restituito alla cessazione del contratto senza interessi.
Le somme costituenti deposito cauzionale possono essere inserite nelle bollette-fatture.

Art. 34 - Lavori di allacciamento

Dopo la firma del contratto il Comune procederà ad eseguire i lavori di allacciamento a spese dell'utente, ovvero consentirà all'utente di effettuare direttamente i lavori per l'allaccio fino al contatore mediante ditta specializzata. Spetta al Servizio Tecnico fornire tutte le prescrizioni relative alle modalità di esecuzione, ai materiali da utilizzare, alle caratteristiche della tubazione di derivazione con particolare riferimento al tracciato della stessa e all'allocazione dei misuratori.

Art. 35 - Posizionamento del contatore e verbale di consegna

Tutte le opere, nessuna esclusa, per la realizzazione o collocazione della nicchia, sono a totale carico ed onere dell'utente. Qualora l'esecuzione dei lavori venga procrastinata, esclusivamente per motivi del richiedente, per oltre 6 (sei) mesi, il Comune avrà facoltà di procedere, prima dell'esecuzione dei lavori, all'aggiornamento degli oneri di allacciamento previo avviso al richiedente.
Il richiedente sarà considerato rinunciatario ad ogni effetto se il versamento di cui all'art. 32 non viene effettuato nei tempi stabiliti, e il Comune non si riterrà più impegnato a realizzare l'allacciamento.
Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori il richiedente rinunciasse all'allacciamento, per qualunque motivo, non avrà diritto al rimborso delle somme versate a tale titolo ancorché non ancora spese. Il Comune ha comunque diritto alla refusione delle spese, ove direttamente sostenute, relative ai lavori già eseguiti ed al materiale impiegato, con possibilità di trattenere le somme depositate, fatto salvo il diritto al pagamento dell'importo eventualmente eccedente.
La nicchia nella quale sarà alloggiato il misuratore dei consumi deve avere le dimensioni adeguate ed essere ubicata secondo le indicazioni fornite dal Tecnico comunale durante il sopralluogo effettuato per redigere il preventivo parere di fattibilità. La predetta nicchia, inoltre, deve essere chiusa con uno sportello metallico munito di una finestrella trasparente in corrispondenza del contatore, per agevolare la lettura dei consumi.
In caso di assenza di un muro di cinta o parete l'utente realizzerà nel terreno un pozzetto stradale secondo le prescrizioni del Comune.

Ultimata la nicchia si procederà all'installazione del contatore e contestualmente sarà redatto il verbale di consegna, sottoscritto anche dall'utente o da un suo rappresentante, in cui sarà fatta menzione della realizzazione dell'allacciamento, del tipo di apparecchio, del calibro, della matricola, del numero del sigillo e della lettura del consumo accertata all'atto dell'installazione.
La fine dei lavori di allacciamento deve essere certificata con apposito verbale, dalla data del verbale decorre l'inizio della concessione ovvero l'avvio della fornitura idrica.

Art. 36 - Allacciamento di edifici comprendenti più alloggi

Ogni edificio deve avere una presa d'acqua propria con diramazione dalla tubatura stradale.
Qualora l'edificio comprenda più alloggi, come nel caso di condomini, verrà sistemato, sempre a cura e a spese dei proprietari o dei conduttori, un apparecchio di controllo per la misurazione generale all'ingresso del fabbricato ubicato all'interno del pozzetto "gallo" se esistente, e quindi tanti apparecchi quanti sono gli alloggi. Nelle zone non servite da pozzetti "gallo" l'installazione avverrà a cura del Servizio Tecnico.
Per la regolarità del prelievo il totale dei consumi parziali dei contatori divisionali deve corrispondere al consumo indicato dal contatore generale nei limiti di tolleranza dello stesso.
L'eventuale differenza, oltre il limite di tolleranza, andrà suddivisa in parti uguali tra tutti gli utenti dei contatori divisionali.
In caso di divisione degli allacci di uno stabile già fornito d'acqua, il proprietario più vicino alla diramazione potrà usufruire della presa già esistente.
Gli altri proprietari, volendo avere l'uso dell'acqua, dovranno chiedere separatamente apposita concessione con speciale derivazione dal tubo stradale.

Art. 37 - Ampliamento della concessione

L'utente che intendesse far estendere la tubatura d'acqua ad ampliamenti di fabbricati o a nuove costruzioni o comunque variare l'utenza originaria deve richiederne l'autorizzazione al Comune.
Il Comune ha la facoltà di allacciare a derivazioni esistenti più clienti, mantenendo la singolarità dei contratti e senza compromettere la regolarità del servizio a ciascuno di essi.

Art. 38 - Allacciamenti di forniture su strade canalizzate o prive di rete

Nei casi in cui ragioni tecniche ed economiche rendono l'allacciamento troppo oneroso per gli edifici prospicienti aree non provviste di tubazioni di distribuzione e/o per motivazioni varie e/o per forniture diversamente classificati, l'Amministrazione Comunale, in relazione all'effettivo stato dei luoghi, può autorizzare la somministrazione sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti e secondo le distanze della condotta distributrice.
Il Comune può autorizzare l'allacciamento, dopo aver valutato la situazione sotto l'aspetto tecnico ed economico, se il richiedente corrisponda all'Amministrazione Comunale il corrispettivo fissato dalla stessa per la realizzazione dell'eventuale nuovo tronco di distribuzione oltre alle spese per la derivazione. Le nuove opere restano in gestione all'Amministrazione Comunale che potrà disporne per ulteriori allacciamenti ed estensioni.
L'Amministrazione Comunale assicura la somministrazione del servizio di distribuzione idrica fino al punto di consegna individuato dall'apparecchio di misurazione, quest'ultimo potrà essere collocato anche nelle immediate vicinanze della condotta distributrice, soprattutto per quelle utenze, che si trovano in luoghi isolati a distanze di oltre 200 metri dalla medesima condotta.
Per quanto concerne la costruzione della rete idrica si seguono le disposizioni di cui all'art. 6.

Gli interessati devono versare, prima dell'inizio dei lavori, l'intera somma prevista per la loro esecuzione, salvo conguaglio a consuntivo.
In tal caso, in corrispondenza dell'allacciamento della condotta privata alla colonna principale, dovrà comunque essere realizzato, a spese del privato, un pozzetto con saracinesca al fine di permettere l'intercettazione e la chiusura della medesima in caso di necessità.

Art. 39 - Punto di consegna

E' il punto nel quale il Servizio Tecnico consegna la risorsa idrica all'utente.
Il Punto di consegna, per quanto attiene all'erogazione idropotabile, si identifica normalmente con il contatore sempreché lo stesso sia posto ai limiti tra la proprietà pubblica e quella privata.
Allorquando il contatore sia posto all'interno della proprietà privata il Punto di consegna è invece identificato con il punto in cui la tubazione finisce di attraversare la proprietà pubblica e si immette in quella privata.
Il Servizio Acquedotto ha la facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alla massima prestazione del contatore o, in particolari circostanze, commisurato al regime di portata della condotta.

Art. 40 - Portata garantita

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione nella proprietà privata. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non raggiunga i piani superiori.

Art. 41 - Allacciamenti provvisori o temporanei

A richiesta potrà essere accordata una fornitura provvisoria motivata da particolari usi.
Tali forniture verranno concesse, compatibilmente con il normale servizio di erogazione, per la durata massima fino ad un anno, per cantieri edilizi, per impianti vari, per attività commerciali a carattere temporaneo, o per attività di prelievi per successivi trasporti in località aventi carenza idrica ed altri casi simili.
Le norme che regolano le concessioni provvisorie degli impianti sono le stesse, indicate nel presente Regolamento, seguite per gli impianti e le concessioni ordinarie.

Le concessioni provvisorie sono in qualsiasi momento revocabili e possono essere temporaneamente sospese anche durante il periodo contrattuale a giudizio motivato del Comune, senza che ciò, in nessun caso, possa dar luogo a risarcimenti.
Il Comune per esposizioni, fiere, spettacoli, manifestazioni, etc. potrà concedere, dietro apposita istanza, l'uso temporaneo dell'acqua previo pagamento, oltre che delle spese di allacciamento, di una somma, a titolo di cauzione, da pagarsi anticipatamente con modalità opportune da stabilirsi nell'atto di concessione temporanea.
Tutto il materiale impiegato rimane nella proprietà del Comune.
Le utenze temporanee cessano con lo scadere del termine risultante dalla richiesta, fermo restando la responsabilità dell'utente fino alla rimozione del contatore.

Art. 42 - Bocche antincendio

L'utente può richiedere, a proprie spese, previo parere/autorizzazione dei Vigili del Fuoco, ove prevista, l'impianto di bocche antincendio nell'interno o all'esterno di stabili di proprietà.
Il Comune per le somministrazioni richieste ad uso antincendio realizzerà appositi allacciamenti nel numero richiesto, forniti di misuratore, dai quali il titolare potrà prelevare l'acqua esclusivamente per l'estinzione di incendi o per costituire idonee riserve in conformità alle prescrizioni in materia di sicurezza antincendio.

Queste bocche d'incendio saranno munite di appositi sigilli e l'utente sarà obbligato a denunziare al Comune, nel tempo più breve possibile, ed in ogni caso entro 24 ore, l'uso eventuale delle bocche d'incendio affinché mediante apposito personale del Comune si possa provvedere alla risigillatura con relativi costi addebitati all'utente.
A garanzia dell'uso delle bocche d'incendio il titolare dell'utenza all'atto della concessione dovrà versare per ciascuna di esse un anticipo commisurato al canone annuo fissato dalla tariffa e che sarà incamerato in caso di infrazione, fatta salva la chiusura dello sbocco.

Art. 43 - Diniego della concessione

In caso di diniego della concessione non si darà luogo a restituzione delle somme versate a qualsiasi titolo, a meno che non venga accertata la responsabilità dell'Amministrazione Comunale.
Il Comune ha facoltà di accogliere o rifiutare, con atto motivato, la domanda di concessione o eventualmente di subordinarla a modifiche o prescrizioni.
Il Comune rifiuta la concessione allorquando:
a) il richiedente risulta debitore di somme verso il Comune per altre concessioni attive o cessate nel territorio comunale;
b) si tratti di presa precedentemente chiusa per morosità e il richiedente l'allacciamento non provi, attraverso documentazione (contratto di affitto registrato, dichiarazioni rese all'autorità di Pubblica Sicurezza, contratto di compravendita, atto di donazione, etc.), che la nuova richiesta sia effettivamente destinata a soggetto diverso dal titolare dell'utenza chiusa per morosità;
c) venga inoltrata una richiesta per un immobile allacciato ad una presa già chiusa per morosità dello stesso utente richiedente, salvo regolarizzare i rapporti economici precedenti;
d) non sia possibile rendere il servizio per la carenza di reti distributrici e di collettamento, salvo il superamento delle criticità tecniche ed economiche e che il richiedente si assuma le spese per la realizzazione degli interventi necessari (condotte, sollevamenti, ecc.);
e) per ragioni tecniche non sia possibile fornire il servizio; (ad esempio: quota altimetrica sfavorevole che non consente la continuità del servizio, presenza di condotte di sezione insufficiente o limitatezza locale della risorsa disponibile, inadeguatezza dei materiali delle reti esistenti; ecc.).
Il Comune puo' rifiutare la concessione anche allorquando la distanza tra la condotta distributrice ed il punto di consegna, ubicato in luoghi isolati, sia superiore a 200 metri.

CAPO VI – APPARECCHI DI MISURA E CONTROLLO DEI CONSUMI

Art. 44 - Apparecchi di misura

Gli apparecchi di misura delle somministrazioni idriche o contatori sono acquistati ed installati dal Comune. L'utente paga a titolo di corrispettivo per l'utilizzo degli apparecchi di misura o contatori una somma "*una tantum*" che verrà contabilizzata sulla prima bolletta utile successiva all'installazione.
Gli apparecchi di misura o contatori sono di proprietà comunale.
L'utente in qualità di custode è responsabile di qualsiasi manomissione, alterazione, rottura, effrazione dei sigilli e dei contrassegni posti dal Comune.
Il tipo e il calibro dei misuratori è stabilito dal Comune in relazione all'uso e al fabbisogno necessario che l'utente è obbligato a dichiarare nella richiesta di fornitura.
Immediatamente dopo il misuratore dovrà essere installato, a spese dell'utente, un rubinetto unidirezionale di arresto al quale si innesta l'impianto interno.

Eventuali misuratori di capacità superiore saranno installati su motivata richiesta e sempre che vi sia la possibilità di concedere maggiori portate, in tal caso la quota di allacciamento e cauzione nonché i costi dell'apparecchio di misura saranno ridefinite in relazione alla richiesta.
L'eventuale installazione di riduttori di pressione, di sfiati o quant'altro ritenuto necessario per una più corretta erogazione idrica e limitazione di disagi o disfunzioni resta a carico dell'utente.
Tutti gli apparecchi di misurazione devono essere provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune.

Art. 45 - Spostamento contatori

I misuratori possono essere rimossi o spostati solo per specifica decisione del Comune che fornirà apposita indicazione all'utente il quale dovrà provvedere, a proprie spese, mediante l'impiego di ditte specializzate.
Il Comune ha facoltà di disporre il cambiamento di sito o spostamento del contatore a spese dell'utente, qualora abbia accertato che si trovi in luogo non idoneo alle verifiche e alla funzionalità dell'apparecchio e che la posizione dello stesso renda difficile la lettura dei consumi da parte del personale del Comune.
L'esecuzione dei lavori di spostamento contatori e delle opere di derivazione, richiesti dall' utente, sarà a totale carico dello stesso previo pagamento dei relativi oneri secondo le tariffe in vigore. In tal caso, previo sopralluogo, lo spostamento avverrà sotto la direzione del Servizio Tecnico.
L'esecuzione dei lavori di spostamento dei contatori stabiliti dal Comune per motivi igienico-sanitari e di sicurezza, sono a carico dell'utente.
Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Servizio Tecnico potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore. Ove l'utente non vi provveda entro 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.
All'atto dello spostamento del contatore è redatto apposito verbale firmato dall'agente incaricato dal Comune e dall'utente o dal suo rappresentante.

Art. 46 - Rimozione e sostituzione del contatore

All'atto della rimozione o della sostituzione dell'apparecchio di misura, a carico dell'utente, è redatto apposito verbale firmato dall'agente incaricato del Comune e dall'utente o da un suo rappresentante.
Il verbale deve indicare, tra l'altro, tanto per l'apparecchio rimosso che per quello sostituito, il tipo, il calibro, la matricola e la lettura del consumo e deve riportare il motivo della sostituzione o rimozione ed eventuali altre indicazioni.
Una copia del verbale è consegnata all'utente.

Art. 47 - Immobili e/o aree con più utenze

Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore. Nei fabbricati e nelle aree agricole con più utenze, gli apparecchi di misura o i contatori, al fine di rendere agevole la loro identificazione, devono recare il nome dell'utente in modo visibile ed inequivocabile.

Art. 48 - Custodia dei contatori

L'utente ha l'obbligo di agevolare la rilevazione dei consumi e la ispezionabilità dei luoghi ove è collocato il misuratore, mantenendo accessibile, sgombro e pulito l'alloggiamento del medesimo misuratore e lo sportello della nicchia.
E' tenuto a preservare da manomissioni il contatore e gli accessori, essendo responsabile dei danni e dei guasti per danneggiamento doloso o colposo.

Art. 49 - Verifica dei contatori

Gli apparecchi di misura possono essere verificati e letti in ogni momento in cui il Comune lo ritenga opportuno.
Generalmente i controlli vengono periodicamente eseguiti sulla base di un programma elaborato dal Servizio Tributi.
L'incaricato stesso verificherà lo stato di funzionamento del contatore nonché l'integrità dei sigilli apposti ai contatori di misura e di erogazione.
L'utente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del misuratore in contraddittorio con i tecnici del Comune; analogamente può richiedere la verifica del livello di pressione immediatamente a valle del rubinetto d'arresto.
Nel caso in cui il funzionamento del contatore risulti irregolare, i consumi dell'anno in contestazione saranno valutati sulla base della media di quelli rilevati nello stesso periodo nei 3 anni precedenti. Per i contratti più recenti si terrà conto dei sei mesi successivi.
Nel caso in cui il funzionamento del misuratore risulti regolare, e cioè entro i limiti di tolleranza, saranno addebitate all'utente le spese di verifica così come determinate dal Comune.
Nel caso in cui il Comune, anche di sua iniziativa, accerti il non regolare funzionamento del misuratore, provvederà alla sostituzione dell'apparecchio e alla ricostruzione dei consumi come sopra indicato.

Art. 50 - Guasti dei contatori

Nel caso di contatori guasti o illeggibili ed in attesa della loro sostituzione, il consumo calcolato come precisato nell'articolo precedente sarà incrementato del doppio a titolo di penale se vengono rilevati comportamenti dolosi da parte dell'utente.
Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei misuratori sono a carico dell'utente, così come in caso di danneggiamento doloso o colposo, fatte salve le eventuali azioni di legge.
In caso di guasto, il contatore sarà riparato o sostituito dal Comune, che effettuerà, ove possibile, l'immediata lettura del contatore e la trasmetterà all'Ufficio comunale competente unitamente al contatore guasto. Le spese di sostituzione e/o riparazioni sono a carico dell'utente.
E' fatto divieto all'utente di procedere autonomamente alla sostituzione del contatore pena la sospensione della fornitura idrica e salvo ulteriori sanzioni o azioni a norma di legge e del presente Regolamento.

CAPO VII – CONTABILIZZAZIONE CONSUMI

Art. 51 - Lettura dei contatori

Il consumo d'acqua di ciascun utente è normalmente accertato dagli incaricati del Comune secondo l'itinerario stradale e la periodicità programmati.
Le letture sono ritenute contrattualmente riconosciute ed accettate dall'utente se non contestate nel termine perentorio di giorni 30 dalla ricezione della fattura e se non individuabile entro il termine di scadenza della medesima fattura-bolletta.
La contestazione deve essere effettuata per iscritto e/o dinanzi a personale del Comune.
In caso di contestazione il Comune predisporrà i relativi accertamenti e ove la lettura rilevata dal personale incaricato risulterà congruente con quella precedente, il Comune addebiterà l'onere della ulteriore lettura sulla successiva bolletta nella misura prevista nel tariffario.
Nel caso, invece, risultasse fondato il ricorso dell'utente si procederà alla rettifica dei consumi, determinabili come specificato all'art. 49 senza alcun onere a carico dello stesso.

Qualora, per causa dell'utente – casa chiusa, nicchia esterna carente di vetro o non leggibile, impedimento frapposto al letturista, posizionamento contatore anomalo o disagevole, etc.- non sia stato possibile eseguire la lettura, può essere disposta la chiusura dell'utenza, previa apposita notifica.
Il letturista negli accertamenti intermedi lascerà sul luogo un avviso con il quale comunicherà di essere stato impossibilitato a rilevare la lettura.
In tal caso l'utente potrà effettuerà l'autolettura e comunicarla al Servizio Tributi nei 5 giorni lavorativi successivi.
La riapertura dell'utenza, eventualmente chiusa per mancata lettura, potrà avere luogo soltanto dopo aver effettuato la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi arretrati.
Il Servizio Tributi ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari.
L'Amministrazione potrà applicare ai misuratori sistemi elettronici di lettura e controllo a distanza.
In tal caso l'utente potrà effettuerà l'autolettura e comunicarla al Servizio Tributi nei 5 giorni lavorativi successivi.
La riapertura dell'utenza, eventualmente chiusa per mancata lettura, potrà avere luogo soltanto dopo aver effettuato la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi arretrati.
Il Servizio Tributi ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari.
L'Amministrazione potrà applicare ai misuratori sistemi elettronici di lettura e controllo a distanza.

Art. 52 - Calcolo dei consumi

Effettuata la lettura del contatore, il Comune procede a determinare il consumo effettivo, a calcolare la somma dovuta e quant'altro e ad inviare la fattura-bolletta al domicilio indicato dall'utente.
Per le somministrazioni di acquedotto è previsto in contratto una quota fissa anche se il consumo risulta pari a zero.
Il corrispettivo del servizio è fatturato periodicamente sulla base dei consumi rilevati e/o calcolati ai sensi dell' art. 49.

Art. 53 - Determinazione delle tariffe

Le tariffe sono quelle in vigore, in quanto approvate dal Comune.
Le tariffe previste sono deliberate annualmente entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione. Se non deliberate entro il temine di cui sopra si intendono riconfermate le tariffe previste per l'anno precedente.

Art. 54 - Contenuto minimo della fattura - bolletta

La bolletta, oltre ai dati attinenti all'utente titolare del contratto, deve contenere i seguenti elementi:

- l'indirizzo di spedizione indicato dall'utente;
- il periodo a cui si riferisce;
- i dati relativi alla lettura effettuata;
- la data di scadenza del pagamento;
- il corrispettivo dovuto;
- la modalità di calcolo del corrispettivo effettivo, in acconto o a conguaglio;
- la tipologia di tariffa applicata;
- il numero del contatore;
- l'eventuale ammontare dell'anticipo fornitura versato;
- le modalità per inviare il reclamo;

- l'indicazione della data e dell'ora in cui è avvenuto l'accesso del letturista, nel caso in cui la lettura non sia stata effettuata;
  l'invito eventuale ad effettuare l'autolettura;
- lo sviluppo del conteggio con l'applicazione della tariffa applicata per singola fascia di consumo;
- la regolarità o irregolarità dei pagamenti precedenti, con l'indicazione per quest'ultimo caso delle singole fatture risultanti scadute e non pagate.

Il Gestore potrà inserire in fattura altre comunicazioni ritenute necessarie o quanto d'interesse per il rapporto contrattuale.

Art. 55 - Emissione fatture-bollette

Per tutte le classificazioni delle forniture l'importo, determinato in funzione dei consumi effettuati e della relativa tariffa applicata, sarà riscosso tramite fatture-bollette.
Nelle fatture saranno incluse le spese di spedizione, le commissioni d'incasso per domiciliazione bancaria o postale ed eventuali addebiti per spese di riparazione e/o sostituzione del contatore, per penali e altre somme a qualunque titolo dovute al Comune.
E' previsto nella stessa fattura-bolletta il corrispettivo dovuto per fognatura e depurazione calcolati sulla quantità di acqua fatturata.
Il corrispettivo del servizio viene fatturato periodicamente sulla base dei consumi rilevati e/o calcolati.
Resta l'obbligo per il Comune di effettuare il conguaglio in occasione di ogni lettura effettiva, almeno annualmente, addebitando o accreditando all' utente la differenza tra l'effettivo consumo e quello eventualmente fatturato presuntivamente.
Il Comune si riserva la facoltà di modificare il sistema di fatturazione dandone comunicazione all'utenza mediante affissione all'albo del Comune della delibera di modifica delle tariffe.

Art. 56 - Recapito fatturazioni

Il Comune provvederà all'invio di ogni comunicazione, comprese le fatture - bollette, al domicilio di residenza o a quello diverso indicato dell'utente.
L'utente che non effettua il pagamento entro la data di scadenza indicata in fattura è considerato moroso.
Qualora l'utente non riceva la bolletta a causa di disguidi postali o smarrimenti, è tenuto a rendersi parte attiva e comunicare al Comune il mancato ricevimento della stessa richiedendone copia; tale circostanza non esclude l'applicazione degli interessi legali per ritardato pagamento.
Qualora l'utente riceva la bolletta in ritardo per poter effettuare il pagamento nei termini può ottenere la ristampa della bolletta con una nuova data di scadenza semplicemente esibendo la bolletta ricevuta completa in ogni sua parte ed in particolare del timbro postale di ricevimento.

Resta l'obbligo per l'utente di comunicare tempestivamente, in forma scritta, ogni variazione di indirizzo e/o del recapito scelto, e qualora la fattura - bolletta venga restituita per mancato recapito, verranno addebitate all'utente le spese di nuova spedizione.

Art. 57 - Pagamento fatture-bollette scadute

Il pagamento dei consumi e delle prestazioni (riparazioni, sostituzioni, ecc.) deve essere effettuato, ove non si sia diversamente provveduto a favore del Comune, secondo le indicazioni e le scadenze riportate nelle fatture – bollette all'uopo spedite agli utenti.

Non sono consentiti pagamenti parziali delle fatture – bollette e qualora venissero effettuati verranno imputati preliminarmente alla voce interessi legali per ritardato pagamento.
Alla sospensione del servizio di fornitura idrica il Comune potrà procedere anche se non risulta pagata una sola fattura, in tal caso però occorre dare un preavviso di 30 giorni all'utente.
L'utente può evitare la sospensione dell'erogazione del servizio provvedendo, nei termini concessi al pagamento delle fatture insolute e dandone immediata e formale comunicazione al Comune, recapitandone copia del versamento.
Se la fornitura idrica è stata già sospesa il Comune addebiterà all'utente le spese di sospensione, di riattivazione e qualsiasi altra somma prevista dal tariffario.
Il Comune provvede al ripristino della fornitura sospesa entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione del pagamento ovvero dalla richiesta della competente Autorità.
In caso di conguagli o pagamenti ordinari riferiti a fatture – bollette particolarmente onerose, in rapporto alle condizioni economiche dell'utente, potranno essere concesse, a richiesta, rateizzazioni fatta salva l'applicazione degli interessi legali.

Art. 58 - Conservazione degli attestati di versamento

L'utente è tenuto a conservare gli attestati dei versamenti eseguiti fin tanto che nella successiva bolletta non compaia la scritta "i pagamenti sono regolari".
Qualora l'utente riceva la bolletta in ritardo per poter effettuare il pagamento nei termini può ottenere la ristampa della bolletta con una nuova data di scadenza semplicemente esibendo la bolletta ricevuta completa in ogni sua parte ed in particolare del timbro postale di ricevimento.
Resta l'obbligo per l'utente di comunicare tempestivamente, in forma scritta, ogni variazione di indirizzo e/o del recapito scelto, e qualora la fattura - bolletta venga restituita per mancato recapito, verranno addebitate all'utente le spese di nuova spedizione.

Art. 59 - Contestazione della fatturazione

Nel caso che l'utente contesti la fatturazione per errore di lettura o per altra causa anche tecnica, entro il termine di 10 giorni successivi alla data di ricezione della fattura, o comunque entro la data di scadenza della medesima fattura-bolletta, il
Comune, dopo aver provveduto alla verifica dei conteggi e all'eventuale sopralluogo, comunica l'esito degli accertamenti all'utente con le indicazioni relative all'annullamento o alla conferma della fatturazione emessa e le relative modalità di pagamento.
L'eventuale reclamo per errata misurazione del contatore od altro non esonera l'utente dal pagamento dei consumi o altro nel termine indicato nella fattura - bolletta. In tal caso l'Amministrazione, che in seguito alle opportune verifiche accerterà l'errore occorso per causa del Comune, con proprio atto provvederà al rimborso di quanto dovuto.

CAPO VIII – CONTROLLI

Art. 60 – Controlli in generale

Il Comune ha sempre il diritto a far ispezionare dai suoi dipendenti in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati all'utilizzo dell'acqua nell'interno della proprietà privata, anche allo scopo di accertare eventuali abusi, verificare periodicamente la regolarità degli allacciamenti, accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per accertare la regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale sia in rapporto al presente Regolamento ed alle condizioni contrattuali.

In particolare il personale del Comune appositamente incaricato, fatte salve le altre azioni di legge, ha facoltà di redigere verbale di contestazioni su eventuali violazioni di sigilli, manomissioni agli impianti e uso improprio dell'acqua.
L'utente dovrà permettere il libero accesso nella proprietà privata e anche nella propria abitazione al personale del Comune appositamente incaricato, in qualunque ora del giorno, anche senza preavviso, purché munito di tessera di riconoscimento, per effettuare i controlli agli apparecchi e alle condutture che si trovano all'interno della proprietà privata e all'interno dell' abitazione, nonché per constatare che le modifiche ritenute necessarie ed ordinate, siano state eseguite.
In caso di opposizione o di ostacolo, il Comune potrà sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.
Il Comune si riserva, altresì, in qualsiasi momento la facoltà di prescrivere modifiche e di sospendere la fornitura a quelle installazioni che accerterà non corrispondenti alle disposizioni del presente Regolamento.
Resta salvo il diritto del Comune di revocare la concessione e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato, qualora dopo la sospensione dell'erogazione dell'acqua, permangano da parte dell'utente, le opposizioni o gli ostacoli alle verifiche sulla perfetta regolarità dell'esercizio.
Agli Uffici Comunali competono:
1. la sorveglianza sulla corretta esecuzione dei lavori per la costruzione della rete di distribuzione;
2. il sopralluogo per il preventivo parere di fattibilità dell'allacciamento e per concordare l'ubicazione della nicchia contenente il contatore;
3. le segnalazioni all'Ufficio Tributi e all'Ufficio Tecnico di eventuali aperture di sbocchi per i quali non è avvenuta la regolare sottoscrizione del preventivo contratto di fornitura;
4. le segnalazioni di eventuale irregolare funzionamento dei contatori e/o eventuali anomalie;
5. la vigilanza e controllo sul territorio di tutti gli impianti per la distribuzione dell'acqua.

Art. 61 - Controllo qualità dell'acqua

Il Comune oltre alle verifiche esterne eseguite dalle Autorità competenti per accertare la qualità dell'acqua fornita mediante l'acquedotto comunale deve disporre di un proprio servizio di controllo aventi i seguenti compiti:
a) controllo degli impianti interni degli insediamenti, al fine di verificarne la conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento;
b) controllo sulle fonti di approvvigionamento diverse da quelle fornite dal Comune che, a norma dell'art. 26 comma 2 della legge n. 36/94 e ss.mm. e ii, l'utente è tenuto a denunciare al Comune.
Per quanto attiene alle modalità di esecuzione dei controlli ed al prelievo campioni, vanno applicate le procedure stabilite dalla normativa vigente in materia.

CAPO IX – AZIONI ILLECITE

Art. 62 - Manomissione sigilli

La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio misuratore darà luogo, ferme restando le eventuali responsabilità di natura penale, alla interruzione immediata della fornitura, salva comunque la risoluzione del contratto secondo le modalità di cui all'art. 28 e l'addebito dei consumi presunti calcolati come disposto nell' art. 49. L'Amministrazione Comunale in tal caso, fatte salve le penali, provvederà alla determinazione del consumo in base alla media di quello rilevato nello stesso periodo

negli ultimi 3 anni precedenti, per i contratti più recenti si terrà conto dei sei mesi successivi.
In merito alle modalità di utilizzazione dell'impianto e dell'acqua fornita, è fatto divieto agli Utenti:
a) di manomettere le condutture esterne e gli apparecchi di misura, di manovrare le valvole di arresto collocate prima del contatore;
b) di fare derivazioni dall'interno a favore di altri proprietari o di altri inquilini e/o utenti; quando questi non siano indicati nella domanda di fornitura;
c) di servirsi dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati.

Art. 63 –Denuncia penale per manomissioni

La manomissione degli impianti per la violazione dei sigilli o i prelievi abusivi di acqua senza autorizzazione è vietata ed è perseguita a norma di legge.
La frode conseguente a manomissioni o gli abusi o il furto accertato a danno del Comune comporta la disattivazione della fornitura dell'acqua, la rescissione immediata del contratto e la denuncia alla magistratura penale.
In tali casi l'utente rimane obbligato a pagare i consumi effettivi e stimati, nonché l'eventuale risarcimento dei danni e conseguentemente l'Ufficio Tributi procederà alla formazione del relativo ruolo di pagamento iscrivendo l'utente d'Ufficio.

CAPO X – INTERRUZIONE SERVIZIO DI FORNITURA

Art. 64 - Procedura di distacco fornitura per morosità

Gli Utenti morosi per fatture -bollette insolute o per somme dovute a qualsiasi titolo al Comune che effettuano il pagamento oltre i termini della scadenza della bolletta, sono tenuti alla corresponsione dell'importo dovuto oltre a quello di una penale irriducibile e all'ammontare degli interessi legali applicati sulle somme non pagate nei termini.
Il mancato pagamento nei termini viene evidenziato, in ultimo, in un'apposita sezione della fattura-bolletta successiva con la quale l'utente viene invitato a saldare il debito nello stesso termine di scadenza della nuova bolletta, avvertendolo che in mancanza si provvederà al distacco della fornitura, senza ulteriore avviso. Qualora la singola fatturazione superi il bimestre, l'invito a saldare il debito avverrà con atto separato appositamente notificato, fatto salvo il distacco della fornitura.
Il Comune dopo aver sollecitato il pagamento della fattura – bolletta scaduta e distaccato la fornitura può procedere anche all'asporto o sigillatura del contatore. Nel caso di impossibilità ad accedere al contatore il personale incaricato intercetta la condotta e interrompe il flusso idrico, addebitandone i costi all'utente moroso.
Nel caso d'impedimento all'accesso, il Comune provvede allo spostamento del contatore, anche sostituendolo, e ad addebitare le spese all'utente.
Tutte le spese effettuate dal Comune (spedizione avvisi, sopralluoghi, autorizzazioni, contatore, progettazioni, lavori edili, etc.) sono posti a carico dell'utente moroso e inclusi nella bolletta di chiusura del rapporto contrattuale che, ove rimasta inevasa, sarà riscossa coattivamente, con l'aggravio delle relative spese.
Il riallacciamento della fornitura ha luogo solamente dopo che l'utente abbia regolarizzato la pendenza, e dimostrato, attraverso consegna del bollettino in originale, di aver pagato il debito e le spese indicate nella bolletta di chiusura.
Il riallacciamento è considerato a tutti gli effetti come nuovo allacciamento.
Delle operazioni di distacco dell'utenza dalla condotta idrica dovrà essere redatto apposito verbale, di cui una copia è consegnata all'utente.
L'utente moroso non può pretendere il risarcimento dei danni derivanti dall'interruzione dell'acqua ed è tenuto a sostenere le spese eventuali per il ripristino della regolarità della fornitura. E' fatta salva l'azione penale.

Art. 65 - Interruzione improvvisa o programmata del servizio di erogazione

L'interruzione dell'erogazione idrica può essere improvvisa o programmata. L'interruzione improvvisa è normalmente causata da un guasto inaspettato delle apparecchiature ovvero di perdite dalle reti che condizionano l'erogazione idrica. Altri esempi di interruzioni improvvise potrebbero ricondursi a fabbisogni di emergenza, nel caso d' incendi, nonché all'esecuzione dei lavori causati da guasti imprevedibili.
In questi casi l'Ufficio Tecnico fornisce informazioni agli Utenti, tramite affissione all'Albo del comune di apposito avviso, sui possibili tempi di ripresa del servizio.
L'interruzione programmata potrebbe, invece, essere quella causata da lavori di manutenzione-riparazione che è possibile eseguire programmando l'intervento, e fornendo agli Utenti una preventiva informazione del disservizio e della sua durata.
Ulteriore motivo di interruzione, normalmente programmata, è causata da scarsità della risorsa idrica. Anche in questo caso il Comune annuncia la situazione di scarsità attraverso uno specifico avviso o ordinanza del Sindaco prevedendo eventualmente anche in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alle esigenze dei servizi, sia la suddivisione del territorio comunale in zone, che la erogazione a fasce orarie o la parziale sospensione della fornitura.
In ogni caso il Comune non assume responsabilità alcuna, e l'utente non potrà pretendere alcun indennizzo per le eventuali temporanee interruzioni dell' erogazione idrica e per la diminuzione di pressione dovute a cause di forza maggiore, a necessità di esercizio o manutenzione di impianti, quali rotture delle tubazioni, guasti nelle opere di presa o delle condutture pubbliche, lavori di riparazioni o di nuovi impianti, magra delle sorgenti, difficoltà di approvvigionamento, pulitura vasche di accumulo, lavori in corso e simili.
Le utenze che, per la loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere, a proprie spese, all'installazione di un adeguato autonomo impianto di riserva e/o serbatoio di accumulo.

Art. 66 – Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza

L'utente che, per qualsiasi motivo intendesse chiudere temporaneamente la fornitura idrica deve presentare richiesta scritta al Comune. Analoga procedura deve essere osservata per la successiva riattivazione. Sono a carico dell'utente le spese e i diritti relativi.
Per il tempo che la fornitura idrica rimarrà interrotta l'utente sarà tenuto al pagamento di quel consumo che dovesse essere calcolato nelle situazioni di contatore guasto, perdite accidentali o altre eventuali cause.

Art. 67 – Cause di sospensione della fornitura

Oltre alle situazioni di cui agli articoli precedenti, il Comune procede alla sospensione della fornitura provvedendo alla chiusura della presa stradale nei seguenti casi:

a) manomissione dei sigilli o compimento di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio misuratore, salva comunque la successiva risoluzione del contratto e la denuncia alle Autorità competenti;
b) qualora il Comune non ritenga idonei gli impianti interni o rechino connessioni pregiudizievoli con altri punti di approvvigionamento quali pozzi, acquedotti, etc.;
c) qualora l'utente risulti irreperibile e le fatturazioni vengano restituite dal servizio postale;
d) nei casi di mancata sottoscrizione di un contratto il Comune, senza preavviso alcuno, provvede alla chiusura della presa stradale interrompendo l'erogazione, fatta salva la denuncia per furto d'acqua alle Autorità competenti;
e) qualora non venga prodotto il certificato di collaudo delle opere interne;

f) qualora vengano frapposti ostacoli alla rilevazione dei consumi da parte del personale appositamente incaricato, ad eccezione dei casi di cui alla precedenti lettere a) e b) il Comune ha l'obbligo di dare all'utente un preavviso di 30 (trenta)
g) giorni prima di interrompere la somministrazione dell'acqua;
h) qualora non risulta pagata anche n.1 (una) sola fattura, previo preavviso di 30 (trenta) giorni, salva comunque la risoluzione del contratto secondo le modalità di cui all'art. 28;
i) trascorsi 60 giorni dal decesso del titolare del contratto di somministrazione, senza che gli eredi ne abbiano dato comunicazione al Comune o abbiano richiesto di subentrare nel contratto, in questo caso Comune addebiterà all'utente o agli eredi le spese di sospensione, di riattivazione, gli eventuali interessi di mora, penali ed eventuali danni cagionati;
j) fallimento dell' utente.

Nel caso in cui la riattivazione del servizio venga disposta dall'Autorità competente, è facoltà del Comune porre in atto mezzi di limitazione della portata e della pressione di fornitura dandone comunicazione all'utente o al soggetto nei cui confronti è stata disposta la riattivazione, nelle more della definizione della controversia insorta, e comunque fatto salvo il diritto del Comune al pagamento del servizio prestato.

Art. 68 - Centro segnalazioni guasti

Gli utenti si possono rivolgere per segnalare guasti, perdite o carenze idriche al competente Ufficio Comunale.
I dati del servizio devono essere monitorati ed analizzati al fine di rendere un servizio efficiente.

Art. 69 - Contestazioni o reclami

Le contestazioni o reclami devono essere indirizzati al competente Ufficio comunale e devono essere effettuati per iscritto.
Ogni contestazione fatta verbalmente, o al personale non addetto, sarà considerata nulla o come non avvenuta.

Art. 70 - Comportamento del personale

Il personale o gli incaricati del Comune sono tenuti a trattare gli utenti con rispetto e cortesia, a rispondere ai loro bisogni in materia di servizio idrico, ad agevolarli nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi.
Il personale o gli incaricati sono altresì tenuti ad identificarsi sia nel rapporto personale che nel rapporto telefonico.

CAPO XI – PENALITA'

Art. 71 - Violazioni al Regolamento

Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le violazioni al presente Regolamento, il Comune ha diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua finchè ogni cosa sia ridotta al suo stato normale.
La quantità d'acqua defraudata sarà stimata e pagata al costo corrispondente.
Tutte i costi delle penalità possono essere inserite nelle bollette-fatture.

CAPO XII – ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO

Art. 72 - Adeguamento dei contratti esistenti

Il presente Regolamento abroga tutte le norme regolamentari incompatibili in materia emanate precedentemente, è obbligatorio ed efficace per tutti gli utenti, e costituisce parte integrante e sostanziale di ogni contratto di somministrazione sottoscritto, senza che occorra la materiale trascrizione del suo contenuto.

Tutti coloro i quali non intendano proseguire il rapporto di fornitura, dovranno presentare formale richiesta di disdetta entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 73 - Adeguamento delle forniture esistenti e sanzioni per l'inadempimento

Le forniture in essere, prive di contratto e/o contatore e/o misuratore guasto dovranno essere adeguate ai sensi del presente Regolamento presentando istanza agli Uffici Comunali entro il 30 novembre 2016[1].
Coloro che non provvedono entro tale termine saranno sottoposti all'applicazione delle presenti disposizioni:

- pagamento di sanzioni amministrative (penali) fatte salve le disposizioni di legge;
- spese di procedura, costi e diritti fissi del servizio, depositi cauzionali e penali varie previste per l'erogazione della fornitura idrica;
- distacco della fornitura qualora l'istanza di regolarizzazione o la disdetta non venisse regolarmente o tardivamente presentata, corredata dei documenti comprovanti l'assolvimento degli obblighi sanzionatori e del versamento degli oneri previsti per la presentazione della domanda di somministrazione. All'uopo sarà fornita assistenza dal Servizio Tecnico e dal Servizio Finanziario.

Tutti gli utenti che hanno presentato istanza saranno convocati dall'Ufficio Tecnico Comunale per intervenire, anche a mezzo di loro delegati, entro un termine non superiore a gg. 30 dall'invito, presso la sede dell'utenza, al fine di effettuare un sopralluogo congiunto con il personale appositamente incaricato.

Art. 74 - Responsabilità gestionali

Ai fini della gestione tecnico-manutentiva del servizio di fornitura idrica il responsabile viene individuato nel Responsabile del Settore Tecnico.
Per la gestione amministrativo-contabile del servizio di fornitura idrica il responsabile viene individuato nel Responsabile del Servizio Finanziario.

Art. 75 - Obbligatorietà del Regolamento

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti e sarà pubblicato all'Albo del Comune e nel sito internet istituzionale dell'Ente.

Art. 76 - Norme di diritto comune

Per quanto non previsto nel presente Regolamento ed in quanto non in contrasto con esso sono applicabili le norme di legge vigenti in materia.

Art. 77 - Procedure di conciliazione

Per risolvere le controversie, in modo semplice, veloce e gratuito, il Comune, insieme con le Associazioni dei consumatori riconosciuti e/o appartenenti al Consiglio Nazionali Consumatori e Utenti (CNCU), offre agli utenti la possibilità di ricorrere alle procedure di conciliazione, grazie alle quali è possibile raggiungere un accordo con l'Amministrazione Comunale.

Art. 78 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dal sedicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo pretorio.

[1] Le parole "30 novembre" sono state inserite con rettifica effettuata con deliberazione CC n. 70 del 25/8/2016, in sostituzione delle parole "28 febbraio", indicate per un refuso.